# ACCORDO SUPPLEMENTARE IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (Art.10 DM 363/98)

TRA

l'Università degli Studi di Messina (nel seguito indicata come "Università), con sede e domicilio fiscale in Messina, Piazza Pugliatti n° 1, Codice Fiscale 80004070837, P. IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea;

e

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (nel seguito indicato come INSTM), Codice Fiscale n. 94040540489, nella persona del suo Presidente Prof. ssa Federica Bondioli, nata a Modena il 12/04/1971, a ciò autorizzato dalla Giunta con delibera del 29 ottobre 2020;

#### PREMESSO CHE

- il presente accordo fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero dal D.Lgs.81/2008 e successivi modifiche ed integrazioni;
- l'Università di appartenenza dei Dipartimenti di "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali" partecipa in qualità di soggetto consorziato al Consorzio INSTM;
- in data ............. è stata rinnovata la convenzione quadro tra l'*Università* ed il Consorzio INSTM di cui il presente accordo supplementare costituisce parte integrante;
- *l'Università* ospita, in locali idonei ad uso comune, la locale Unità di Ricerca (UdR) dell'INSTM con le modalità previste da suddetta convenzione;
- *l'Università* e l'INSTM attuano programmi di ricerca di comune interesse;
- presso l'UdR INSTM ospitata dall'Università, in locali ad uso non esclusivo, opera personale universitario associato ai programmi/progetti INSTM e personale proprio di INSTM (borsisti, collaboratori, dipendenti ecc.).

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art.1 Oggetto e scopo

- 1. Il presente Accordo regolamenta i rapporti reciproci tra il Dipartimento di "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali" e l'INSTM, ai fini specifici ed esclusivi del D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 2. Il presente Accordo è parte integrante degli Atti che regolamentano i rapporti tra i Dipartimenti di "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali", indipendentemente dalla data della loro stesura e sottoscrizione.

#### Attività e competenze ai fini del D.Lgs.81/2008

- 1. *I Dipartimenti* hanno competenze che si riferiscono alle attività di didattica e ricerca scientifica e tecnologica.
- 2. L'INSTM ha competenze che si riferiscono alle attività di ricerca finalizzata, scientifica e tecnologica, nel campo della scienza e tecnologia dei materiali.
- 3. Restano comunque confermate tutte le altre competenze altrimenti attribuite da leggi, regolamenti, norme o convenzioni nazionali, regionali, provinciali o comunali, in quanto il presente Accordo regolamenta esclusivamente le attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

## Art. 3 Definizioni

- 1. Per la definizione dei termini: lavoratore, datore di lavoro, dirigente preposto, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, sorveglianza sanitaria, prevenzione, agente chimico, fisico o biologico, unità produttiva, responsabile dell'unità produttiva, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, nonché nel D.M. 363/98 e nel regolamento dell'Università per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008. Si osserva, nello specifico, che il D.Lgs.81/2008 definisce all'art.2 co.1 lett.a) come lavoratore "una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ....omissis.... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ....omissis...."
- 2. Per la definizione dei termini: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, eliminazione delle barriere architettoniche, si fa riferimento alle norme in vigore ed alle prassi di buona tecnica.

### Art.4 Applicazione del D.Lgs.81/2008

- 1. I due distinti datori di lavoro, *Dipartimenti* e INSTM, provvedono all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti di intervento stabiliti nei successivi artt.5 e 6.
- 2. I datori di lavoro dei Dipartimenti e dell'INSTM, anche tramite i rispettivi servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto del presente accordo.

- 3. Per gli adempimenti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, INSTM fornisce al Dipartimento di "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali" il nominativo dei propri referenti locali, ovvero dei Responsabili di Linee di Ricerca/Laboratorio/Progetti che hanno l'obbligo di interfacciarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione INSTM, con il Rappresentante di ateneo in seno al Consiglio Direttivo INSTM, comunicando in occasione di variazioni e almeno annualmente ai Direttori dei Dipartimenti ospitanti l'elenco del personale INSTM e del personale universitario associato a INSTM operante presso l'UdR.
- 4. I Responsabili di Linee di Ricerca/Laboratorio/Progetti INSTM presso l'UdR garantiscono la propria collaborazione nel fornire ai rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei rischi.
- 5. Ai sensi del Regolamento dell'*Università di Messina* sull'applicazione della normativa safety i Responsabili di Linee di Ricerca/Laboratorio/Progetti INSTM che operano presso la locale UdR, anche se non dipendenti dell'INSTM, vengono assimilati ai preposti dei Dipartimenti e si coordinano con i Servizi Prevenzione e Protezione di INSTM e dell'*Università*.
- 6. Il personale INSTM che opera presso i Dipartimenti si atterrà alle norme dell'*Università* di Messina in materia di prevenzione e protezione.
- 7. Ciascun datore di lavoro, anche attraverso i propri delegati assicura, nei confronti del proprio personale:
  - la formazione e l'informazione;
  - la sorveglianza sanitaria prevista per i rischi specifici a cui il suddetto personale può essere esposto anche presso la struttura ove si svolgono le attività, sia essa il Dipartimento o l'INSTM, con le modalità previste al successivo art. 10;
  - la copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile.
- 8. Gli esecutori del presente protocollo, anche attraverso i responsabili delle attività specificatamente delegati in conformità alle disposizioni dell'art.16 del D.Lgs.81/2008, vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e di quanto indicato nel presente accordo. Sono inoltre tenuti a collaborare e a sorvegliare sull'attuazione delle iniziative per il coordinamento della sicurezza richiesto dall'26 del D.Lgs.81/2008

#### Art.5 Luoghi di lavoro

- 1. *I Dipartimenti di* "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali" ospitano la locale Unità di Ricerca presso aree idonee di uso comune secondo la relativa convenzione già sottoscritta. Si dà atto che al momento non risultano assegnati dai Dipartimenti a INSTM specifici spazi ad uso esclusivo all'interno della struttura ospitante.
- 2. Nei locali messi a disposizione l'INSTM svolge le sue attività, anche con mezzi, strumentazione e personale proprio.

- 3. I luoghi di lavoro di pertinenza INSTM sono individuati tramite un accordo tra i Responsabili di Linee di Ricerca/Laboratorio/Progetti operanti presso l'Unità di Ricerca INSTM ed il Direttore dei *Dipartimenti* di "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali".
- 4. All'interno dei luoghi di lavoro di pertinenza, INSTM è responsabile dell'utilizzo in sicurezza di strutture e impianti, secondo le indicazioni relative fornite dal Direttore del *Dipartimento* e/o impartite dai Responsabili delle strutture interessate.
- 5. Ciascuna Parte è responsabile dell'utilizzo in sicurezza delle strutture di rispettiva proprietà secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
- 6. Qualora in futuro si pervenisse ad un'assegnazione effettiva ed esclusiva di spazi da parte di un Dipartimento all'INSTM, all'interno delle strutture universitarie, ai fini dell'applicazione del D.Lgs.81/2008 i luoghi di lavoro di rispettiva pertinenza saranno dettagliati in piantine planimetriche, nelle quali le attribuzioni e le conseguenti destinazioni d'uso potranno prescindere dalle effettive proprietà immobiliari. Le piantine planimetriche di cui al comma precedente, opportunamente controfirmate dai legali rappresentanti dei due Enti, costituiranno in tal caso parte integrante della presente convenzione; eventuali modifiche ed integrazioni successive, opportunamente controfirmate, potranno essere inserite in qualsiasi momento e produrranno effetti dalla data della loro sottoscrizione.
- 7. Si sottolinea formalmente il reciproco impegno al rispetto di quanto disposto all'allegato 1 del D.Lgs.81/2008 al fine di non incorrere nelle gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività degli Enti firmatari della presente convenzione.
- 8. Si sottoscrive l'impegno al rispetto di tutti i Requisiti dei luoghi di lavoro previsti dall'allegato 4 al D.Lgs.81/2008 e, specificatamente, di tutte previsioni riportate nelle sezioni in cui il medesimo si articola (per gli aspetti presenti ed applicabili): 1. AMBIENTI DI LAVORO, 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI, 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS, 4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE, 5. PRIMO SOCCORSO.

#### Art.6 Attrezzature e strumentazioni

- 1. INSTM e *il Dipartimento* di "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali" sono responsabili delle proprie attrezzature e strumentazioni; ciascuno deve provvedere, per quanto di proprietà, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai controlli di qualità se necessari, alla verifica della rispondenza alla normativa tecnica, alla verifica delle certificazioni ed omologazioni obbligatorie, e comunque agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro applicabili alla strumentazione stessa (in proposito si richiama l'obbligo delle verifiche previste dall'allegato 7 "Verifiche di attrezzature" al D.Lgs.81/2008).
- 2. In caso di apparecchiature in comodato d'uso tra le Parti, il Comodatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, utilizzatori e persone appartenenti ad enti convenzionati che avranno accesso ai locali ove sono collocate le strumentazioni e attrezzature oggetto del presente contratto tutte le norme di sicurezza

vigenti all'interno dei locali. I dipendenti, collaboratori, utilizzatori e persone appartenenti ad enti convenzionati del Comodatario, che avranno accesso ai locali ed alle strumentazioni ed attrezzature in comodato, sono coperti dalle assicurazioni di legge opportunamente stipulate dal Comodatario. Si intende che il personale afferente e gli utilizzatori non afferenti al Comodatario sono a conoscenza dei rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature e strumentazioni in comodato usate per l'esecuzione del proprio lavoro, hanno a disposizione i mezzi di prevenzione necessari, osserveranno tutte le norme antinfortunistiche vigenti. Il Comodatario si impegna a disporre, a far osservare ed a controllare che dette norme antinfortunistiche vengano seguite.

- 3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, gli obblighi relativi ai Dispositivi di Protezione individuale, in relazione a rischi derivanti dalle attività svolte all'interno dei laboratori di pertinenza INSTM, sono di competenza dell'Ente proprietario della strumentazione o dell'impianto, se beni durevoli, sono di competenza del finanziatore della ricerca, se oggetti monouso o a durata limitata (in proposito si richiama quanto previsto dall'allegato 8 al D.Lgs.81/2008).
- 4. L'INSTM per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, relativi ai propri macchinari o impianti presso *i Dipartimenti* qualora si renda necessario l'utilizzo d'imprese edili, elettricisti o altre competenze tecniche, potrà avvalersi degli Uffici Tecnici dell'Università (interni o esterni), tramite pagamento forfetario o in altro modo da concordarsi fra le parti.
- 5. Per le apparecchiature di rispettiva proprietà collocate presso l'altro contraente, INSTM e *i Dipartimenti* si forniscono reciprocamente, in base al comma 4 dell'art.4, le informazioni necessarie per l'uso in sicurezza da parte del personale anche in riferimento ad altre apparecchiature e ai locali di lavoro nei quali la strumentazione è installata.
- 6. Si sottoscrive l'impegno al rispetto dei Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione previsti dall'allegato 5 al D.Lgs.81/2008 e, specificatamente, a quelli generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (parte I allegato 5 D.Lgs.81/2008) oltre che a quelli eventualmente applicabili (parte II allegato 5 D.Lgs.81/2008) in relazione alle prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche.
- 7. Si sottoscrive l'impegno all'uso delle attrezzature di lavoro in conformità a tutte le prescrizioni di cui all'allegato 6 al D.Lgs.81/2008 con particolare riferimento: alle disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro; alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no; alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi; alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone; ai rischi per Energia elettrica, alle materie e prodotti infiammabili o esplodenti.

## Art.7 Interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione

1. *I Dipartimenti* e l'INSTM, provvedono in proprio agli interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per immobili, impianti e attrezzature di proprietà, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti d'intervento stabiliti nei precedenti artt.5 e 6.

2. L'altra parte dovrà essere tempestivamente informata dell'esecuzione di tali interventi quando questi vengano svolti in tutto o in parte nei luoghi di lavoro di pertinenza della controparte, e comunque quando si possano produrre in seguito ad essi situazioni di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori (esposizione a rumore o a sostanze nocive, presenza di apparecchiature elettriche, rischio di cadute ecc.)

#### Art.8 Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza

- 1. Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dei Dipartimenti per quanto concerne le strutture universitarie ospitanti l'UdR INSTM.
- 2. INSTM garantisce la sicurezza antincendio delle proprie attrezzature e si attiene alle disposizioni in materia antincendio ed evacuazione messe a punto *dal Dipartimento di* "Ingegneria", "Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra" e "Scienze Chimiche e Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali".
- 3. Il personale di INSTM è assimilato ai dipendenti dei *Dipartimenti* per quanto riguarda gli interventi di emergenza (antincendio, pronto soccorso ecc.)

#### Art.9 Coordinamento

- 1. L'esecuzione della presente convenzione è stata affidata congiuntamente ai Servizi di Prevenzione e Protezione dell'*Università* e dell'INSTM.
- 2. I Servizi di Prevenzione e Protezione dell'*Università* e dell'INSTM, come pure i Servizi del Medico Competente e tutti gli altri consulenti obbligatori e vincolanti eventualmente presenti in relazione all'esercizio delle rispettive attività (Esperti Qualificati, Medici Autorizzati ecc.) sono tenuti alla massima collaborazione finalizzata ad uniformare progressivamente l'applicazione del D.Lgs.81/2008 all'interno dei luoghi di lavoro e delle attività di rispettiva competenza.

#### Art.10 Sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

- 1. La sorveglianza sanitaria, la sorveglianza fisica della radioprotezione e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi oltre che per il personale dei Dipartimenti e per il personale equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di tutela sanitaria (ad esempio laureandi, dottorandi, borsisti, assegnisti, etc. ..), verrà assicurata dall'*Università* anche per il personale proprio INSTM tramite i Servizi presenti al Centro, che addebiterà a INSTM le spese relative.
- 2. Relativamente al predetto personale *i Dipartimenti* si impegnano a trasmettere all'INSTM la documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione sui rischi specifici, copia dei giudizi di idoneità formulati dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

- 3. INSTM non può detenere nei locali dei *Dipartimenti* sorgenti di radiazioni senza l'autorizzazione formale e preventiva del Direttore del Dipartimento di competenza che deve provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- 4. Oltre che per il personale universitario o per il personale ad esso equiparato, gli adempimenti posti dal D. Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni a carico del datore di lavoro verranno assicurati dall'Università di Messina anche per il personale associato dell'INSTM con incarico di ricerca. Relativamente al predetto personale, i Dipartimenti si impegnano a trasmettere all'INSTM la documentazione di radioprotezione (classificazione di radioprotezione, giudizio di idoneità, attestazione di avvenuta formazione, etc. ...) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.
- 5. I Responsabili di Linee di Ricerca/Laboratorio/Progetti si impegnano a fornire ai Direttori *dei Dipartimenti* ed a INSTM tutte le informazioni riguardo all'entità dei rischi specifici relativamente alle attività svolte in sede per conto dell'INSTM, attraverso la compilazione di apposite "Schede personali di rischio".

#### Art.11 Decorrenza e durata

1. La presente convenzione vale dalla data di sottoscrizione da entrambi le Parti fino alla scadenza della Convenzione Quadro, ovvero nell'ambito del corso di validità della convenzione quadro stipulato tra INSTM e l'*Università* di cui in premessa. Potrà essere rinnovato per iscritto, previo accertamento del rinnovo della convenzione quadro citata in premessa.

Data	Data
Il Magnifico Rettore	Il Presidente INSTM
dell'Università degli Studi di Messina	Prof. ssa Federica Bondioli
Prof. Salvatore Cuzzocrea	